



UNIVERSITA' degli STUDI di PAVIA

Prot. n.2818

Titolo:

Classe:

Fascicolo:

Pavia, 27 gennaio 2010

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Struttura

Ai Direttori delle Unità di spesa e di gestione

Ai Segretari amministrativi delle Unità di gestione

e p.c. al Pro-Rettore con delega al bilancio
al Delegato delle Risorse Umane

LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori adempimenti in materia di conferimento incarichi esterni in ambito universitario. Indicazioni di carattere operativo.

Si informa che l'art.17 (*Enti Pubblici: economie, controlli, Corte dei Conti*), comma 30, del Decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con Legge 3 agosto 2009, n.102 (*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*) ha modificato l'art.3, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n.20 (*Disposizioni in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti*), integrando l'elenco degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Sulla base della sopra indicata disposizione, detto controllo si esercita anche con riferimento ai sotto indicati provvedimenti:

- atti e contratti di cui all'art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art.1, comma 9, della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

Si premette che la citata disposizione – entrata in vigore dal 4 luglio scorso - va a modificare una preesistente disposizione normativa (come si è già detto l'art.3 comma 1 della Legge n.20/1994) che individua i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo di legittimità ad opera della Corte dei Conti.

Il citato art.3 è tuttavia testualmente riferito al controllo preventivo di legittimità degli atti e provvedimenti adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato, nel cui ambito non risultano ricomprese le istituzioni universitarie: sulla base di tali considerazioni, l'obbligo di trasmissione dei sopraccitati provvedimenti non è stata considerato applicabile al contesto universitario (tale è anche l'interpretazione fornita in ambito CODAU come risulta dal Parere espresso in data 27 ottobre 2009 che si allega alla presente).

La problematica connessa all'ambito di applicazione dell'art.17, comma 30, del DL n.78/2009, convertito dalla Legge n.102/2009, ha tuttavia formato oggetto di successivo specifico approfondimento ad opera della stessa magistratura contabile, anche per effetto dell'adozione da parte delle singole amministrazioni pubbliche di comportamenti eterogenei al riguardo.

Nello specifico, la Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 12 novembre 2009 ha escluso l'applicabilità del

controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti di conferimento degli incarichi esterni disposti dagli Enti Locali, in applicazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria ad essi riconosciuta dagli artt.118 e 119 della Costituzione.

Nella medesima deliberazione, la Corte ha altresì ritenuto, con specifico riferimento alle Università, che la questione non fosse ancora matura per una decisione *“anche perché sulla stessa non risulta attivato un contraddittorio con le amministrazioni (anche centrali) interessate; la questione, pertanto, potrà essere affrontata in via pregiudiziale ed in modo esaustivo allorché, eventualmente, verrà deferito all'esame collegiale un atto emanato da uno dei predetti soggetti”* (si veda la deliberazione n.20/2009/P allegata alla presente).

Con successiva deliberazione nell'adunanza del **10 dicembre 2009, la Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato** – a seguito della trasmissione ad opera dell'Università degli Studi di Perugia, per essere sottoposto a controllo preventivo di legittimità, di un decreto direttoriale di approvazione degli atti del concorso per l'attribuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di un progetto di ricerca – ha proceduto, in via pregiudiziale alla valutazione se l'atto in questione potesse rientrare o meno in una delle tipologie tassativamente previste dall'art.3, comma 1, della Legge n.20/1994 e s.m.i..

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che *“le Università e gli enti di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge 9 maggio 1989, n.168 – anch'esse fornite di autonomia finanziaria e contabile recate dal titolo II della predetta legge, quindi da fonte legislativa e non costituzionale – siano da considerare rientranti nella previsione normativa di cui si discute, in quanto introdotta con strumento di pari gerarchia ed in grado quindi di apportare modifiche alla precedente regolamentazione, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo”* (si veda la deliberazione n.24/2009/P allegata alla presente).

Alla luce della citata evoluzione giurisprudenziale, in un'ottica volta a tutelare le Strutture universitarie, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni cui le strutture universitarie sono invitate ad attenersi scrupolosamente:

Modalità di trasmissione della documentazione alla Corte dei Conti:

Le SSLL sono tenute a trasmettere, a far data dalla presente circolare, con raccomandata A/R, alla **Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Ufficio Controllo Preventivo sui Ministeri dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali, Via Talli, n.141 – 00139 ROMA**, la sotto indicata documentazione riferita ad ogni singolo **contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prestazione d'opera occasionale ovvero professionale** (a prescindere dal relativo importo):

- delibera, in copia conforme, dell'organo collegiale della Struttura che autorizza l'indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico, dalla quale si dovrà espressamente evincere il rispetto di tutti presupposti di legittimità sottesi al conferimento dell'incarico, con particolare riferimento all'attestazione del Responsabile sull'assenza all'interno della Struttura di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
- avviso pubblico di indizione della procedura selettiva in copia conforme;
- decreto di approvazione dei relativi atti, in copia conforme;
- contratto individuale di conferimento dell'incarico o lettera di affidamento sottoscritti dagli interessati, in copia conforme;
- curriculum vitae del soggetto cui è conferito l'incarico;
- idonea documentazione dalla quale risulti il fondo su cui grava la spesa che non deve incidere, in via diretta o indiretta sul Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo,

Condizione sospensiva dell'efficacia e dell'esecuzione dei contratti o delle lettere di affidamento dell'incarico:

Ai sensi della nuova normativa, i **contratti** di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera occasionale ovvero professionale **potranno acquistare efficacia** e, di conseguenza, **essere portati ad esecuzione solo a seguito del positivo esperimento del controllo ad opera della Corte dei Conti.**

L'avviso di indizione della procedura per il conferimento dell'incarico dovrà pertanto riportare la seguente clausola:

“Previa approvazione degli atti legati all'espletamento della procedura di selezione, la Struttura ... procederà al conferimento dell'incarico: l'efficacia del relativo contratto è tuttavia subordinata al positivo espletamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art.3 della Legge n.20/1994 e s.m.i.”

I singoli **contratti (ovvero le lettere di conferimento degli incarichi)** dovranno inoltre riportare la seguente **clausola relativa alla sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione del contratto:**

“L'efficacia e l'esecuzione del presente contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, così come previsto dall'art.3 della Legge n.20 del 14 gennaio 1994 e s.m.i., che dovrà essere formalizzato con apposito atto della struttura universitaria. Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto si intende risolto dal momento della sottoscrizione e nulla è dovuto al collaboratore / prestatore d'opera / professionista. Nulla è altresì dovuto al collaboratore / prestatore d'opera / professionista per aver iniziato l'esecuzione del contratto prima della formalizzazione dell'esito positivo del suddetto controllo”.

Si precisa che la mancata trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione sopra riportata come pure il mancato rispetto del periodo di sospensione dell'efficacia del contratto / lettera di affidamento dell'incarico configurano fattispecie di illegittimo inizio dell'attività lavorativa oggetto dell'incarico stesso e responsabilità amministrativo-contabile in capo al Responsabile di Struttura che ha provveduto al conferimento del predetto incarico.

Procedura di controllo preventivo ad opera della Corte dei Conti:

Si evidenzia che la Corte dei Conti, nell'ambito del procedimento in esame, non ha l'onere di comunicare l'esito (positivo o negativo) del procedimento di controllo, fatta salva la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti od elementi integrativi di giudizio.

In sostanza, **i provvedimenti trasmessi alla Corte dei Conti, in assenza di qualsiasi richiesta istruttoria da parte della stessa, diventano automaticamente esecutivi con la semplice decorrenza dei termini previsti (30 giorni)**, fermo restando che i medesimi termini, così come sopra indicato, possono essere interrotti e quindi ricominciare a decorrere nel caso in cui la medesima Corte richieda elementi integrativi di giudizio o rimetta gli atti alla Sezione di Controllo.

Qualora la Corte dei Conti si pronunci sulla mancata legittimità degli atti, il contratto si intenderà risolto con effetto retroattivo dalla relativa sottoscrizione, ferma restando ogni responsabilità e sanzione per il soggetto che ne abbia già dato eventualmente esecuzione.

L'esito del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, sia esso positivo o negativo, **dovrà essere formalizzato con atto del Responsabile della Struttura**

universitaria interessata: in particolare, in caso di esito positivo del controllo, tale atto, in quanto condizione essenziale per l'efficacia del contratto, dovrà necessariamente precedere l'inizio dell'esecuzione del contratto stesso.

Provvedimenti non sottoposti al controllo preventivo di legittimità ad opera della Corte dei Conti:

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte stessa, si precisa che possono essere considerate **estranee alla previsione normativa** di cui trattasi le sotto indicate fattispecie:

- a) *esternazionalizzazione di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'Amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;*
- b) *prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;*
- c) *patrocinio e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione;*
- d) *appalti, contratti ed incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) per lavori e servizi e forniture, atteso che trattasi di un corpus autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina;*
- e) *incarichi di docenza*

Rinvio:

In assenza di ulteriori differenti indicazioni operative, risultano confermate le disposizioni del Regolamento di Ateneo disciplinante la possibilità di svolgere attività retribuite non comprese nei compiti e doveri d'ufficio per il proprio personale tecnico-amministrativo e di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionali o coordinata e continuativa, nonché le Linee Guida in materia di conferimento degli incarichi esterni in ambito universitario, revisionate con circolare prot. 45332 del 29 ottobre 2009.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Colucci)

Elenco degli allegati:

- 1) *Parere del Comitato Scientifico del CODAU sull'applicabilità alle Università dell'art.17, comma 30, del DL n.78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n.102/2009 che ha inserito all'art.3, comma 1, della Legge n.20/1994 le lettere f-bis ed f-ter;*
- 2) *Deliberazione n.20/2009/P della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 12 novembre 2009;*
- 3) *Deliberazione n.24/2009/P della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 10 dicembre 2009;*